



**PARCO LOMBARDO DELLA
VALLE DEL TICINO**
*Sviluppo sostenibile
tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*



REGOLAMENTO

DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

Approvato con Delibera di Consiglio di Gestione n. 135 del 20/10/2020





**PARCO LOMBARDO DELLA
VALLE DEL TICINO**
*Sviluppo sostenibile
tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*



Articolo 1 – Costituzione

Ai sensi dell'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 12/2005, viene istituita presso il Parco Lombardo della valle del Ticino la Commissione per il Paesaggio.

Articolo 2 – Composizione

La Commissione è composta da n. 5 componenti scelti tra professionisti esterni che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del Paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali e devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. (cfr. D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008).

Articolo 3 – Nomina e designazione

La nomina dei membri della Commissione per il paesaggio, è demandata ad un atto deliberativo del Consiglio di Gestione del Parco Lombardo della valle del Ticino; con il medesimo atto deliberativo viene designato il Presidente. Il Consiglio di Gestione, nel procedere alla nomina della commissione terrà conto oltre che dei criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento, dei criteri approvati con deliberazione di G.R. n. VIII/7977 del 06 agosto 2008 come integrata e modificata dalla deliberazione di G.R. n. VIII/8139 del 01 ottobre 2008. In caso di assenza del Presidente della commissione, svolgerà le funzioni il membro più anziano della Commissione.

Ai fini della nomina dei componenti della Commissione per il paesaggio l'ente provvede a fare pubblicare apposito avviso all'albo e sul sito internet ufficiale, affinché gli interessati possano far pervenire la propria candidatura corredata dal proprio curriculum.

Articolo 4 –Durata

La durata in carica della Commissione per il Paesaggio corrisponde a quella del mandato del Consiglio di Gestione e i membri della Commissione medesima sono rieleggibili, da parte del Consiglio di Gestione, una sola volta. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione per il Paesaggio si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione, che deve comunque essere nominata non oltre 45 giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio di Gestione.

Art. 5 - Incompatibilità

Sono incompatibili con la carica di membro della Commissione per il Paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altri enti o amministrazioni, devono esprimersi in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione per il Paesaggio. Si intendono qui richiamate tutte le altre cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti in materia.



PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

*Sviluppo sostenibile
tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*



I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di Commissioni Comunali operanti nel settore territoriale. (cfr. D.G.R. n. VIII/8139 del 1° ottobre 2008 che ha modificato la D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008)

I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente a interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 6 - Decadenza

I membri della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa d'incompatibilità di cui al precedente articolo, sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione; in tale circostanza il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio di Gestione che provvede alla sostituzione.

Articolo 7— Attribuzioni della Commissione

La Commissione per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo del Parco Lombardo della valle del Ticino che si esprime su questioni in materia del Paesaggio.

Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione per il Paesaggio si svolge mediante l'espressione di pareri preventivi, obbligatori e non vincolanti che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge, ovvero dal presente regolamento, nonché laddove, per l'originalità delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.

I pareri da rendersi obbligatoriamente ai sensi del presente regolamento sono individuati al successivo art. 8.

Articolo 8 – Pareri obbligatori

Il parere della Commissione per il Paesaggio è obbligatoriamente richiesto per:

- rilascio autorizzazione paesaggistica semplificata e ordinaria di competenza del Parco Lombardo della valle del Ticino.
- accertamenti di compatibilità paesaggistica e irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i.;
- pareri ai sensi dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- autorizzazioni paesaggistiche e procedure sanzionatorie dei comuni del Parco Lombardo della valle del Ticino che, previo convenzionamento con lo stesso, si avvalgono della Commissione del Paesaggio del Parco.

Articolo 9 – Modalità di valutazione

La Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistico - ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto con i principi, le norme, ed i vincoli degli strumenti paesaggistico - ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva dell'area protetta. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesaggistico - ambientale, la Commissione fa riferimento alle norme di tutela dei Piani territoriali di Coordinamento del Parco, data la valenza paesistica



PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

*Sviluppo sostenibile
tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*



degli stessi, e dei Regolamenti attuativi (in particolare il Regolamento Abaco del Territorio a fini paesistici) nonché ai criteri deliberati dalla Giunta Regionale Lombarda con la delibera n. VIII/7977 del 06 agosto 2008 come integrata e modificata dalla delibera n. VIII/8139 del 01 ottobre 2008 e agli altri atti di natura paesaggistica. I pareri della Commissione devono comunque essere adeguatamente motivati.

La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti dell'Ente, in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.

Articolo 10 – Convocazione

La Commissione per il Paesaggio si riunisce in presenza di progetti da valutare in via ordinaria indicativamente due volte al mese e in via straordinaria ogni volta che il Presidente della Commissione lo ritenga necessario, per motivi di urgenza. La seduta è convocata dal Presidente della stessa. La convocazione avviene almeno 5 giorni prima della data della seduta (salvo diverse modalità stabilite dalla Commissione stessa), a mezzo posta elettronica. La documentazione relativa ai progetti posti in discussione deve essere disponibile in visione ai membri della Commissione almeno 3 giorni prima della seduta, salvo pratiche urgenti.

Articolo 11 – Ordine del giorno

Il Presidente predispone l'ordine del giorno contestualmente alla convocazione nel quale deve essere indicato l'elenco dei progetti sottoposti a parere. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi al protocollo e non appena completi di tutti gli elaborati eventualmente richiesti in sede di istruttoria.

Articolo 12 – Validità delle sedute e delle decisioni

Affinché le sedute della Commissione per il Paesaggio siano dichiarate valide è necessaria la presenza di tre membri della Commissione. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 13 – Pubblicità delle sedute

Le riunioni della Commissione per il Paesaggio si tengono presso l'Ente e/o su piattaforma digitale e non sono pubbliche; se ritenuto opportuno a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del progettista, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Art. 14 - Segretario di commissione

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal dipendente dell'Ente dello specifico Settore cui è formalmente attribuita la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica. Il Segretario non ha diritto di voto.

Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, dai membri della Commissione e dal Segretario e devono contenere:

- l'indicazione dei presenti
- il parere motivato



**PARCO LOMBARDO DELLA
VALLE DEL TICINO**
*Sviluppo sostenibile
tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*



- eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivate da parte del membro che li esprime.

Articolo 15 - Sopralluogo

E' data facoltà alla Commissione per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere; del sopralluogo viene redatto apposito verbale.

Articolo 16 – Compensi

Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza.

Saranno riconosciuti i rimborsi spesa documentati dalle relative pezze giustificative.

Articolo 17 – Abrogazioni di norme. Disposizioni finali – Disciplina transitoria

Con l'approvazione del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme o provvedimenti precedentemente adottati in materia o comunque incompatibili con esso. La Commissione attualmente nominata resta in vigore fino alla nomina della nuova.

Articolo 18 – Entrata in vigore e diffusione

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Parco ed entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. Il presente Regolamento viene altresì pubblicato sul sito Web del Parco.